



STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Consorziati il 3 maggio 2021

Statuto

Titolo I - Costituzione, Denominazione, Sede, Durata e Oggetto

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituito ad Oristano, con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Oristano, il Consorzio denominato "CONSORZIO UNO".

Esso ha carattere di consorzio volontario con attività esterna ad ogni effetto di legge.

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

La sede è in Oristano, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

La durata del Consorzio è fissata in cinquanta anni a partire dalla sua costituzione e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Consorziati.

L'assemblea straordinaria può anche decidere dello scioglimento anticipato del Consorzio, secondo le modalità fissate dal presente statuto.

Art. 2 – Oggetto

Il Consorzio si propone di sostenere e realizzare attività di istruzione universitaria e post-universitaria, di formazione professionale, imprenditoriale e manageriale, di ricerca scientifica, pura e applicata, di innovazione e trasferimento tecnologico nel territorio oristanese.

A tal fine organizza e gestisce la sede universitaria nella città di Oristano, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna.

Il Consorzio conduce direttamente, altresì, attività di formazione professionale, di alta formazione post-universitaria e di ricerca scientifica, anche di particolare interesse sociale.

Il Consorzio potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, ed in particolare:

- a) Acquisire, sia in uso che in proprietà, e gestire direttamente sedi, arredi, attrezzature didattiche e scientifiche e mezzi materiali per l'attività universitaria, sia nell'ambito didattico che in quello della ricerca scientifica, e per l'attività di formazione professionale, di alta formazione e di istruzione post-universitaria e di ricerca scientifica condotta in proprio;
- b) Predisporre servizi e strutture idonei alla realizzazione del diritto allo studio e la presenza stabile, in loco, di docenti, ricercatori, corsisti, studenti, ed altro personale, quali servizi culturali, sportivi, di ristorazione, residenza, trasporto, scambi didattici e scientifici, ecc.;
- c) Promuovere la conoscenza e l'accesso all'istruzione universitaria e all'alta formazione post-universitaria della popolazione del territorio oristanese e dell'intera regione attraverso iniziative e attività di orientamento universitario in entrata, in itinere e in uscita, condotte sia in forma autonoma,

sia in accordo con le Istituzioni Accademiche, le Istituzioni Scolastiche, gli enti di formazione professionale, le istituzioni pubbliche e private operanti nel campo dell'orientamento e dell'accesso al mercato del lavoro e le imprese e le associazioni di categoria delle stesse;

- d) Organizzare manifestazioni, convegni, seminari, workshop, altre iniziative, anche via web, per divulgare e promuovere i contenuti dei corsi di studio e delle attività di ricerca scientifica svolte dalle Istituzioni Accademiche;
- e) Promuovere l'organizzazione di attività comuni con le altre Istituzioni scientifiche e culturali operanti nel territorio oristanese;
- f) Promuovere l'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti, dei laureati e diplomati dei corsi di studio istituiti presso la propria sede, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- g) Offrire opportunità di tirocinio e di lavoro agli studenti, laureati e diplomati dei corsi di studio istituiti presso la propria sede attraverso il loro coinvolgimento nelle proprie attività;
- h) Promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel sistema produttivo regionale stimolando la sinergia con le Istituzioni Accademiche e con le Imprese nel settore della ricerca scientifica, pura e applicata;
- i) Supportare lo sviluppo del sistema produttivo e turistico oristanese e regionale anche attraverso la partecipazione a bandi e altre iniziative pubbliche dirette a sostenere le imprese e gli altri operatori economici;
- j) Svolgere un'attività di promozione del territorio oristanese e regionale e delle sue risorse produttive e turistiche, anche coinvolgendo le professionalità che si sono formate nei corsi di studio istituiti presso la propria sede e le Istituzioni con le quali si collabora.

Al fine del raggiungimento del proprio scopo il Consorzio potrà sottoscrivere intese, convenzioni, accordi di collaborazione, contratti con Amministrazioni pubbliche, Università degli Studi pubbliche e Università degli Studi private riconosciute dallo Stato, Istituzioni scolastiche, Istituzioni e Enti di ricerca, nonché con tutte le altre persone giuridiche.

Il Consorzio potrà assumere partecipazioni minoritarie, paritarie, maggioritarie, in società di capitali, cooperative, consorzi già costituiti o da costituirsi che svolgono attività in armonia con gli scopi di cui sopra.

Il Consorzio potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare coerente con le proprie finalità istituzionali, escluse quelle che per legge sono riservate alle società ed enti finanziari.

Titolo II - Consorziati, domanda di ammissione, diritti e doveri, recesso

Art. 3 - Consorziati

Possono aderire al Consorzio, alle condizioni stabilite dal presente statuto, tutte le persone giuridiche, private e pubbliche, che manifestano esplicitamente l'adesione all'oggetto e si impegnano a perseguirlo con continuità, per tutta la durata del Consorzio stesso, e partecipano al Fondo Consortile, sottoscrivendo e versando la quota di partecipazione fissata in euro 516,46.

L'Assemblea dei Consorziati può deliberare la rivalutazione della quota di partecipazione.

Non sono ammessi come Consorziati i richiedenti che abbiano in corso procedure fallimentari o di liquidazione.

I Consorziati sono Fondatori e Ordinari.

I Consorziati Fondatori sono i promotori del Consorzio, quali risultano dall'atto costitutivo. I Consorziati Ordinari sono tutti gli altri Consorziati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Per far parte del Consorzio occorre presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal richiedente e indirizzata al Presidente del Consorzio, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente statuto.

La domanda di ammissione è inviata via PEC all'indirizzo PEC del Consorzio UNO.

Sulla domanda di ammissione si esprime il Consiglio Direttivo, che non è tenuto a motivare il mancato accoglimento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della notizia di ammissione, il richiedente sottoscrive e versa la quota di partecipazione al Fondo Consortile.

A seguito del versamento della quota di partecipazione al Fondo Consortile, il Consiglio Direttivo dichiara, con propria deliberazione, il perfezionamento della procedura di ammissione al Consorzio e autorizza il Presidente a fare le prescritte comunicazioni al Registro delle Imprese.

Il perfezionamento della procedura di iscrizione impegna il nuovo Consorziato a tutti gli effetti di legge e statutari.

Contro il rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea dei Consorziati, da presentare entro quindici giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

Il ricorso contro il rigetto della domanda è indirizzato al Presidente del Consorzio, ed è inviato via PEC all'indirizzo PEC del Consorzio UNO.

I ricorsi saranno sottoposti, nella prima riunione utile, all'esame dell'assemblea, la quale decide inappellabilmente.

Art. 5 - Doveri dei Consorziati

Ciascun Consorziato si impegna a perseguire l'oggetto consortile sia partecipando attivamente all'attività del Consorzio stesso, sia promuovendo il coinvolgimento del Consorzio in tutte le occasioni in cui ne ravvisi l'opportunità.

Ciascun Consorziato può essere chiamato a versare una quota annua a titolo di contributo straordinario per la gestione qualora ciò si renda necessario e sia stabilito dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Consiglio Direttivo in occasione della riunione per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Programma di Attività o della variazione degli stessi.

Il versamento della quota annua deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'importo della stessa. Ogni Consorziato può richiedere, nei termini di cui sopra, una rateazione del versamento della quota annua, inviando a mezzo PEC una richiesta indirizzata al Presidente del Consorzio.

In caso di mancato versamento nei termini previsti al comma precedente, il Consorziato è espulso dal Consorzio, ai sensi dell'art. 8, lett. c, del presente Statuto.

Ciascun Consorziato comunica al Consorzio il proprio indirizzo PEC, e le eventuali variazioni dello stesso, attraverso il quale ricevere e inviare tutte le comunicazioni ufficiali.

Art. 6 - Diritti dei Consorziati

Il Consorziato ha diritto di:

- a) Partecipare alle assemblee del Consorzio;
- b) Partecipare alle iniziative da esso promosse per il raggiungimento delle finalità consortili.

Art. 7 – Recesso

Il Consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio, inviando via PEC una comunicazione indirizzata al Presidente all'indirizzo PEC del Consorzio UNO.

Il recesso non esime dalla corresponsione delle quote annue precedentemente deliberate.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Consorziato

La qualifica di Socio si perde:

- a) Per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- b) In caso di fallimento, scioglimento o messa in liquidazione;
- c) Per espulsione nel caso in cui il Consorziato non abbia provveduto al versamento della quota annua nei termini previsti al precedente art. 5;
- d) Per espulsione nel caso in cui il Consorziato sia venuto meno alle obbligazioni contratte nei confronti del Consorzio;
- e) Per espulsione nel caso si sia reso responsabile di azioni disonorevoli o di atti recanti danni al Consorzio ed alle sue finalità.

La perdita della qualifica di Consorziato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

Il ricorso è inviato via PEC all'indirizzo PEC del Consorzio UNO ed è indirizzato al Presidente del Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualifica di Consorziato non esime dalla corresponsione delle quote annue precedentemente deliberate.

Titolo III - Organi consortili

Art. 9 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Consorziati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Sindaco;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Le funzioni degli organi del Consorzio, con la sola esclusione della lett. d) del precedente comma, sono esercitate a titolo gratuito, salvo il riconoscimento delle spese vive.

Art. 10 - L'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e tutti hanno diritto di voto, nella misura di un voto per ogni quota sottoscritta.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e in seduta straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per:

- a) Discutere e approvare il Programma di Attività e il connesso Bilancio Preventivo e il Bilancio di Esercizio;
- b) Eleggere i componenti degli organi consortili, nel rispetto della durata delle cariche prevista dal presente statuto;
- c) Fissare gli emolumenti da corrispondere agli organi consortili per i quali è previsto;
- d) Stabilire l'ammontare della quota di partecipazione al Fondo Consortile e della quota annua di concorso alla gestione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) Decidere sui ricorsi contro il rigetto di una domanda di ammissione;
- f) Deliberare sull'indirizzo generale dell'attività sociale;
- g) Deliberare su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per:

- a) Deliberare sulle modifiche statutarie;

- b) Decidere lo scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) Decidere sulla nomina e i poteri dei liquidatori;
- d) Deliberare su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) delle quote sottoscritte.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta del Sindaco o di almeno 1/3 (un terzo) delle quote sottoscritte.

La convocazione, tanto dell'Assemblea ordinaria che di quella straordinaria, è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione, inviato a mezzo PEC all'indirizzo del Consorziato come risultante nel Libro dei Consorziati, ovvero con altro mezzo utile ad accertare e documentare l'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante avviso inviato a mezzo PEC all'indirizzo del Consorziato come risultante nel Libro dei Consorziati, ovvero con altro mezzo utile ad accertare e documentare l'avvenuto ricevimento, almeno 72 ore prima della riunione.

Art. 12 - Validità - Presidenza - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è valida:

- a) In prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Consorziati;
- b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea in seduta straordinaria è valida:

- a) In prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) dei Consorziati;
- b) In seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentate almeno la metà dei Consorziati.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti presenti.

Ai fini del computo del numero legale per la costituzione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria, sia in seduta straordinaria, sono considerati i soli Consorziati nei cui confronti non è stata deliberata la perdita della qualifica di Consorziato.

L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto a maggioranza tra i presenti che non fanno parte del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui tutti i presenti siano componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è presieduta dal più anziano degli stessi presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, insieme, sottoscrivono il verbale.

Ogni Consorziato può essere rappresentato, mediante delega scritta, da un altro Consorziato.

Ciascun Consorziato può essere delegato soltanto da un altro Consorziato.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) componenti.

Del Consiglio Direttivo fa parte il Presidente del Consorzio, che lo presiede.

Del Consiglio Direttivo fanno parte, in qualità di componenti di diritto, il Presidente della Provincia di Oristano, il Sindaco di Oristano, il Presidente della Camera di Commercio di Oristano.

Il Presidente della Provincia di Oristano, il Sindaco di Oristano e il Presidente della Camera di Commercio hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Il rappresentante decade o per revoca o in caso di nomina di un nuovo Presidente della Provincia, di un nuovo Sindaco o di un nuovo Presidente della Camera di Commercio.

Del Consiglio Direttivo fanno parte tre componenti eletti dall'Assemblea dei Consorziati.

I Consorziati che partecipano all'assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo ricevono una scheda sulla quale indicare i nomi e i cognomi di un massimo di tre candidati.

Risultano eletti i tre candidati che ricevono il maggior numero di voti.

In caso di parità sono eletti i candidati più giovani di età.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, con esclusione dei componenti di diritto, e possono essere rieletti.

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate, si decade dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo l'Assemblea dei Consorziati provvede alla sua sostituzione eleggendo un nuovo componente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore generale del Consorzio, che non ne fa parte.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i propri componenti, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce d'obbligo almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente del Consorzio, o anche prima, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Consiglieri a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, dopo l'avvenuta lettura e approvazione da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, tecnica, economica e finanziaria del Consorzio, dando esecuzione al Programma di Attività approvato dall'Assemblea dei Consorziati;
- b) Predisporre il Programma di Attività e il corrispondente Bilancio Preventivo e il Bilancio di Esercizio da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) Determina, di volta in volta, le direttive sull'attuazione delle iniziative programmate;
- d) Nomina il Direttore generale del Consorzio;
- e) Delibera, inoltre, sulle materie non riservate all'Assemblea dal presente statuto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, limitatamente ai punti dell'Ordine del Giorno dedicati alla trattazione di problematiche di natura organizzativa delle attività didattiche, partecipa uno studente iscritto ai corsi di studio attivi presso la sede universitaria gestita dal Consorzio UNO, scelto dal Consiglio Direttivo tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a seguito della pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse sui canali istituzionali del Consorzio UNO.

Lo studente invitato partecipa senza diritto di voto.

Egli è convocato alle riunioni per la durata in carica del Consiglio Direttivo che lo ha selezionato, a meno che non completi il proprio percorso formativo con il conseguimento del titolo o lo interrompa esercitando la formale rinuncia agli studi: in questi casi si procede alla sostituzione dello studente con le medesime procedure.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio ad ogni effetto di legge e statutario di fronte a terzi e in giudizio, e nomina all'uopo procuratori ed avvocati per il patrocinio del Consorzio.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Consorziati, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

I Consorziati che partecipano all'assemblea per l'elezione del Presidente ricevono una scheda.

Ogni Consorziato compila la scheda indicando esclusivamente il nome e il cognome di un candidato.

Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più giovane di età.

Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, che è da lui presieduto.

In caso di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo con propria deliberazione, da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, per l'assolvimento dell'ordinaria amministrazione, dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea dei Consorziati per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 – Il Sindaco

Le funzioni di controllo dei conti, della legalità e adeguatezza dell'amministrazione e di controllo interno, nonché tutte quelle previste nel Codice Civile agli artt. 2397 e seguenti, sono affidate ad un Sindaco unico, eletto dall'Assemblea dei Consorziati.

Il Sindaco unico dura in carica quattro anni e può essere rieletto; egli deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

L'Assemblea elegge anche un Sindaco supplente, che sostituisce il Sindaco effettivo nei casi previsti dall'art. 2401 del Codice Civile.

L'Assemblea dei Consorziati stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Sindaco.

Le attività e gli atti del Sindaco devono risultare da apposito libro dei verbali, tenuti a cura del Sindaco stesso.

Al Sindaco si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2397 e segg. Cod. Civ.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

I componenti effettivi scelgono fra loro il Presidente del Collegio.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri, che giudica a maggioranza in via definitiva e senza formalità di rito, quale amichevole compositore, è demandata la risoluzione delle controversie tra i Consorziati e tra questi e gli organi del Consorzio.

Il Collegio decide sulle controversie entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta, che deve essere inoltrata a mezzo PEC all'attenzione del Presidente del Collegio e del Sindaco.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono soggette ai limiti di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono trasmesse per conoscenza a tutti i Consorziati.

L'adesione al Consorzio comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

Titolo IV – Patrimonio - Amministrazione

Art. 17 – Patrimonio e ricavi

In materia di patrimonio e ricavi si applica la disciplina prevista nel Codice Civile.

Art. 18 - Esercizio e amministrazione finanziaria

L'esercizio ha inizio il 1° Ottobre di ogni anno e termine il 30 Settembre dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il Programma di attività e il corrispondente Bilancio Preventivo e lo sottopone alla discussione e alla approvazione dell'Assemblea dei Consorziati in tempi utili per l'inizio dell'esercizio.

Sul Bilancio Preventivo il Sindaco esprime un proprio parere, trasmesso all'Assemblea dei Consorziati congiuntamente ai documenti del Bilancio almeno dieci giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Consorziati.

Qualora il Bilancio Preventivo non fosse approvato prima dell'inizio dell'esercizio da parte dell'Assemblea dei Consorziati, la gestione viene esercitata con riferimento al Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Direttivo, che costituisce il titolo autorizzativo provvisorio di spesa. Gli atti di spesa compiuti nel corso della gestione in carenza di approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell'Assemblea dei Consorziati sono portati a ratifica della stessa Assemblea in occasione della approvazione del Bilancio stesso.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di Esercizio e lo sottopone alla discussione e alla approvazione dell'Assemblea dei Consorziati entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sul Bilancio di Esercizio il Sindaco esprime un proprio parere, trasmesso ai Consorziati congiuntamente ai documenti del Bilancio almeno dieci giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Consorziati.

La gestione dei fondi del patrimonio e l'ordinaria amministrazione sono affidati al Direttore generale del Consorzio, nel rispetto delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Gli atti amministrativi che implicano movimento di valori sono firmati dal Direttore generale del Consorzio e, in caso di assenza o impedimento, da un funzionario debitamente delegato.

Il movimento di cassa è effettuato a mezzo banca di fiducia, designata dal Consiglio Direttivo.

Per le piccole spese è istituito un fondo economale.

L'assunzione di impegni non previsti nel Bilancio Preventivo e l'effettuazione delle corrispondenti spese sono autorizzati dal Presidente qualora ricorrano condizioni di evidente urgenza e devono essere comunicati al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, al fine di procedere alla predisposizione di una variazione del Bilancio Preventivo.

Atti e documenti amministrativi vengono conservati negli archivi del Consorzio per il tempo in cui possono estrinsecare validità, avuto riguardo alla natura giuridica del Consorzio.

Art. 19 – Il Direttore generale

L'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e il funzionamento del Consorzio sono affidate ad un Direttore generale nominato dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Direttore generale ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato.

Titolo V - Disposizioni varie

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento anticipato del Consorzio è deciso nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 11 e 12.

L'Assemblea in seduta straordinaria nomina uno o più liquidatori e devolve il fondo netto di liquidazione a istituzioni scolastiche pubbliche che operano nel territorio provinciale di Oristano.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e le altre leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.